



PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI GAS NATURALE 7

PROGETTO TECNICO

1. Caratteristiche della fornitura

1.1. Oggetto

Oggetto della gara è la fornitura di gas naturale per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, nonché delle prestazioni dei servizi connessi.

La gara è suddivisa in 2 lotti:

LOTTO 1 Fornitura di Gas per le Aziende Sanitarie Locali di Bologna – Imola – Modena – Piacenza – le Aziende Ospedaliere di Bologna – Modena – Asl Romagna (ex A.S. di Cesena e Rimini) per PdR \leq 200.000 Sm³

LOTTO 2 (impianti di cogenerazione) Fornitura di Gas per la Azienda Sanitaria Locale di Modena – l'Azienda Ospedaliera di Modena – l'Istituto Ortopedico Rizzoli– Asl Romagna (ex A.S. di Rimini) con consumo per PdR > 200.000 Sm³

1.2. Durata

Ogni Convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione al 30 settembre 2015.

Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono emettere Ordinativi di Fornitura vale a dire stipulare contratti con il Fornitore, aventi durata fino al 31 dicembre 2015.

1.3. Soggetti aderenti

Sulla base dell'analisi delle adesioni alle convenzioni precedenti per la fornitura di gas naturale si prevede l'adesione di delle strutture sanitarie riportate in tabella al precedente paragrafo 1.1.

1.4. Requisiti di partecipazione

Per la partecipazione alla gara, al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale, sono richiesti i seguenti requisiti:

- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f) g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.
- di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. n. 163/2006;
- di essere autorizzato, dal Ministero dello Sviluppo Economico, in ottemperanza all'art. 17 D.Lgs. n.164/2000, alla vendita di gas naturale ai Clienti finali; a tal fine la ditta dovrà produrre all'interno della Busta A copia della relativa autorizzazione

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'articolo 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- di avere adempiuto, all'interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

2. Criteri di aggiudicazione Costo del personale e della sicurezza

L'aggiudicazione della fornitura avverrà in base a quanto previsto all'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006, e cioè a favore del prezzo più basso.

L'offerta economica è formulata al lordo dei costi del lavoro e della sicurezza. Pertanto conformemente all'articolo 87, comma 4, del D.lgs163/2006, il Fornitore dovrà esplicitare i suddetti costi secondo quanto richiesto nel Disciplinare di gara. I suddetti importi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura.

Si è preso inoltre atto della modifica apportata all'articolo 82 del D.Lgs. 163/2006 dal D.L. n. 69/2013 (convertito con modificazioni nella L. n. 98/2013), che, con l'articolo 32 comma 7-bis, ha introdotto il comma 3-bis nell'articolo sopracitato.

Coerentemente con l'interpretazione in materia, contenuta nelle prime linee guida di Itaca, non si ritiene applicabile alla fattispecie oggetto del presente progetto, il disposto del nuovo comma 3-bis dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., adottabile solo in presenza di personale messo a disposizione dell'operatore economico per svolgere quanto previsto in contratto.

Pertanto si ritengono escluse dall'adempimento le forniture senza posa in opera ed i servizi nei quali non vi è (prevalente) impiego di manodopera, quali quello in oggetto.

3. Calcolo del costo del DUVRI

La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di beni, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso della fornitura *de quo*. Resta inteso che qualora l'Amministrazione Contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

Per quanto attiene agli oneri complessivi per l'acquisizione della fornitura, al capitolato tecnico e allo schema di contratto si rimanda alla documentazione di gara.